


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA LOCALE**



Art. 1	Scopo e base legale.....	3
I.	QUIETE PUBBLICA	3
Art. 2	In generale	3
Art. 3	Prolungamento d'orario	3
Art. 4	Giorni di riposo pubblici.....	3
Art. 5	Fuochi all'aperto	3
II.	POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	4
Art. 6	Orari di apertura dei negozi	4
Art. 7	Commercio ambulante	4
III.	POLIZIA SANITARIA	4
Art. 8	Depositi di letame	4
Art. 9	Rifiuti.....	4
Art. 10	Igiene pubblica in genere.....	4
IV.	ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI	5
Art. 11	Pubbliche calamità	5
Art. 12	Campeggi.....	5
Art. 13	Custodia dei cani	5
Art. 14	Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi.....	5
Art. 15	Videosorveglianza del suolo pubblico	6
V.	POLIZIA STRADALE LOCALE	6
Art. 16	Circolazione stradale.....	6
VI.	POLIZIA RURALE	6
Art. 17	Vago pascolo.....	6
Art. 18	Concimazione.....	6
VII.	DISPOSIZIONI PENALI.....	7
Art. 19	Contravvenzioni	7
Art. 20	Procedura.....	7
Art. 21	Multe disciplinari sul posto.....	7
Art. 22	Procedura per le multe disciplinari	8
VIII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 23	Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente.....	8

Art. 1 Scopo e base legale

La presente Legge regola la polizia locale sul territorio del Comune di San Vittore, segnatamente:

- a) il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b) la polizia sanitaria;
- c) la polizia stradale locale;
- d) la polizia dell'industria e del commercio;
- e) la polizia rurale.

I. QUIETE PUBBLICA

Art. 2 In generale

Le emissioni eccessive per rapporto all'uso locale di ogni tipo quali schiamazzi, rumori in genere, fumo, gas, polvere, luce e simili che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Le attività rumorose all'interno dell'abitato possono avvenire unicamente dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 21.00, esclusa la zona industriale.

L'orario normale della quiete pubblica notturna va dalle ore 23.00 alle ore 06.00 d'estate e 07.00 d'inverno.

Art. 3 Prolungamento d'orario

Intrattenimenti, manifestazioni sportive e culturali, feste campestri e simili oltre l'orario di polizia possono essere autorizzate dal Municipio. La richiesta va inoltrata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo. Per il rilascio dell'autorizzazione il Municipio valuterà gli interessi pubblici e privati in presenza, ossia gli interessi alla quiete pubblica da un lato e gli interessi alla realizzazione della manifestazione dall'altro. Il Municipio potrà assortire l'autorizzazione di vincoli e condizioni e preleverà una tassa di rilascio da Fr. 50.-- a Fr. 200.--.

Art. 4 Giorni di riposo pubblici

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100).

Sono inoltre designati quali giorni di riposo pubblici: Epifania, San Giuseppe, Corpus Domini, Assunzione, Tutti i Santi e Immacolata Concezione.

Le attività vietate nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale.

L'apertura dei negozi nei giorni festivi è consentita dalle ore 8:00 alle 9:00. Il Municipio può rilasciare permessi speciali.

Art. 5 Fuochi all'aperto

Sono vietati i fuochi all'aperto senza la necessaria custodia e i fuochi all'aperto allo scopo di eliminare arbusti, erbacce, carta e ogni altra forma di rifiuto. In casi motivati il Municipio può concedere deroghe.

II. POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 6 Orari di apertura dei negozi

Commerci di ogni genere (esclusi gli esercizi pubblici) e negozi possono rimanere aperti dalle ore 6.30 alle ore 20.00. Il Municipio può concedere eccezioni se non vi si oppongono interessi pubblici.

L'orario di lavoro nell'artigianato e industria è regolato dalle disposizioni di rango superiore. Restano riservate le norme del diritto comunale inerenti la quiete pubblica.

L'attività e gli orari d'apertura degli esercizi pubblici è regolata dalle disposizioni comunali e cantonali in materia.

Art. 7 Commercio ambulante

Venditori che per scopo di lucro espongono tramite bancarelle su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa giornaliera da Fr. 50.-- a Fr. 200.-- se non vi si oppongono interessi pubblici.

III. POLIZIA SANITARIA

Art. 8 Depositi di letame

Letamai all'interno del paese sono autorizzati unicamente dal 1° ottobre al 15 maggio. Dopo tale data dovranno essere sgomberati e i posti di deposito puliti.

Stalle, porcili, pollai e simili devono essere tenuti con la massima pulizia, in modo da evitare esalazioni moleste.

Art. 9 Rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti.

I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere depositate nel luogo di consegna ufficiale.

Art. 10 Igiene pubblica in genere

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica.

IV. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI

Art. 11 Pubbliche calamità

In caso di pubbliche calamità o di eventi straordinari che creano uno stato di necessità (incendi, alluvioni, inondazioni, forti nevicate e simili) il Municipio può ordinare il lavoro comune da parte di tutti gli abitanti abili, con i mezzi di lavoro che posseggono, ed ognuno è tenuto a presentarsi agli ordini dell'autorità.

Art. 12 Campeggi

Sul suolo pubblico è vietato erigere tende e il parcheggio di carrozzoni, roulotte o simili, all'infuori di eventuali aree appositamente riservate a tale scopo.

Sul terreno privato è permesso il campeggio solo dopo autorizzazione del Municipio.

Art. 13 Custodia dei cani

Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.

Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato.

È vietato il libero vagare di cani all'interno dell'abitato, in particolare nelle strade, piazze e giardini aperti al pubblico. In tali luoghi i cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio. Fuori dall'abitato è vietato lasciare girovagare cani incustoditi. Il Municipio può concedere deroghe per cani di protezione delle greggi.

In particolare è vietato usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani.

I cani devono essere muniti di collare con targhetta di controllo ufficiale. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento di cani che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia il detentore, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Art. 14 Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi

È vietato far correre all'interno dell'abitato cavalli o altri animali da tiro, tori, mucche, ecc. sia sciolti che attaccati a veicoli, ed è vietato abbandonarli all'interno dell'abitato.

Cavalli, tori e altri animali di grossa taglia pericolosi vanno custoditi in modo tale da non cagionare pericolo.

Per la custodia di animali e insetti particolari, esotici o che potrebbero essere pericolosi fanno stato le prescrizioni delle autorità federali e cantonali competenti. In ogni modo va garantita l'incolumità delle persone e la quiete pubblica.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento di animali che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

Art. 15 Videosorveglianza del suolo pubblico

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera che non consente l'identificazione di persone

Il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e se la collettività viene avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne.

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 100 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento aperto prima della scadenza dei 100 giorni di natura penale o civile, in particolare nell'ambito di una richiesta di risarcimento avanzata prima della scadenza del suddetto termine.

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e un'organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate.

V. POLIZIA STRADALE LOCALE

Art. 16 Circolazione stradale

La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche, tranne nei luoghi espressamente designati per tale scopo. È parimenti vietato sporcare le strade, le piazze e le pubbliche vie. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia delle strade e porre le spese relative a carico dei responsabili. Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge o dai proprietari è vietato entrare nei campi, nei prati e nelle zone di svago con autoveicoli.

In caso di danneggiamenti delle strade comunali il Municipio ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni.

VI. POLIZIA RURALE

Art. 17 Vago pascolo

I fondi agricoli non sono gravati da servitù di pascolo comune.

Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

Art. 18 Concimazione

Per lo spargimento di colaticcio, letame e ogni genere di concime valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.

Il Municipio è autorizzato a emanare prescrizioni in merito all'utilizzazione di concimi che possono pregiudicare la tutela dell'ambiente o provocare esalazioni moleste.

VII. DISPOSIZIONI PENALI

Art 19 Contravvenzioni

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa da Fr. 100.-- a Fr. 2'000.--. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi già puniti in base al diritto cantonale o federale.

Nel caso in cui l'autore agisca per scopo di lucro, l'autorità penale non è vincolata dal massimo della pena di cui sopra.

Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono punite le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la stessa.

Per le spese di procedura viene percepita una tassa da Fr. 50.-- a Fr. 500.-- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione.

L'autorità competente è il Municipio.

Art. 20 Procedura

Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, se del caso tramite l'amministrazione comunale.

Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa.

Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

Art. 21 Multe disciplinari sul posto

Le contravvenzioni alla presente legge o a dati normativi e decisioni fondati su quest'ultima possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari se si tratta di una fattispecie semplice e chiaramente accertabile. La multa disciplinare può ammontare al massimo a Fr. 500.-. Non possono essere rimosse ulteriori spese. Nell'ambito di tale procedura i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerati.

Il Municipio disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con le multe disciplinari e determina l'importo delle multe.

Tali multe possono essere percepite dagli organi di polizia comunale (uscieri comunale e gli altri agenti di polizia municipale autorizzati a riscuotere multe disciplinari) contro rilascio di una ricevuta.

Le multe disciplinari possono essere percepite unicamente sul posto per infrazioni constatate direttamente dagli organi di polizia comunale, se l'autore riconosce l'infrazione e non si oppone alla procedura di multa disciplinare e se all'autore non è contestata anche un'altra infrazione non contemplata nell'elenco delle multe. In tutti gli altri casi va esperita una procedura penale amministrativa ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Se l'autore con una o più contravvenzioni commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di Fr. 500.--, invece della procedura di multa disciplinare si applica a tutte le infrazioni la procedura penale ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 22 Procedura per le multe disciplinari

Le multe disciplinari possono essere pagate subito o entro 30 giorni.

Se l'autore paga la multa sul posto, riceve una ricevuta.

Con il pagamento la multa cresce in giudicato.

Se il colpito non paga la multa sul posto, riceve un formulario con un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa. Nel caso in cui non paga tale importo entro 30 giorni il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione nell'ambito della procedura penale o amministrativa ordinaria.

In caso di contravvenzioni commesse da bambini e ragazzi fino ai 15 anni d'età la procedura di multa disciplinare non trova applicazione.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale. È abrogato il regolamento di bassa polizia del 18 giugno 1971.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

S. Bianchi

R. Frizzo

Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria del 23 agosto 2010.



**TARIFFARIO PER LE INFRAZIONI MINORI
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE**

In applicazione degli articoli 21 e 22 del Regolamento comunale di polizia locale del 23 agosto 2010

Il presente tariffario può essere applicato unicamente per le multe disciplinari.

Nel caso di una o più trasgressioni la polizia comunale, o l'incaricato designato, applica una multa disciplinare sulla base dei seguenti importi:

Art. 2	Disturbo della quiete notturna, della quiete pubblica e privata con schiamazzi, molestie e rumori diversi, nonché lavori rumorosi fuori dall'orario permesso	CHF	100.—
Art. 4	Attività proibite, come da legislazione cantonale, nei giorni di riposo pubblici	CHF	100.—
Art. 5	Accensione di fuoco all'aperto in periodi di divieto e combustione di materiali non consentiti	CHF	100.—
Art. 7	Vendite non autorizzate su suolo pubblico	CHF	200.—
Art. 9	Deposito rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori e/o dei luoghi designati dal comune o dagli enti preposti e al di fuori dei giorni prestabiliti per la raccolta	CHF	100.—
Art. 12	Campeggio in luogo proibito con tende, carrozzoni, roulotte o simili su terreno privato senza autorizzazione	CHF	100.—
Art. 13	Contravvenzioni alle varie disposizioni	CHF	100.—
Art. 16	Sporcare strade ed aree pubbliche	CHF	100.—
	Entrata, non autorizzata, con veicoli nei prati, nei pascoli e nelle zone di svago	CHF	50.—

Se l'autore con una o più contravvenzioni commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di CHF 500.—, invece della procedura di multa disciplinare si applica a tutte le infrazioni la procedura penale ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Questo tariffario entra in vigore con l'approvazione da parte del Municipio nella seduta del 25.10.2010.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

S. Bianchi

R. Frizzo